

Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di tratta di esseri umani
(Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° agosto 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹;
in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005²
sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- b. la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
- c.³ ...
- d.⁴ gli altri compiti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 2 Tipi di misure e loro obiettivi

¹ Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

² Le misure servono alla sensibilizzazione, all'informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all'assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

RU **2013** 3625

¹ RS **311.0**

² RS **0.311.543**

³ Abrogata dal n. I dell'O del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319).

³ Le misure devono contribuire a:

- a. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
- b. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o
- c. fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (*retrafficking*) e di consentire la loro integrazione sociale.

Art. 3 Misure della Confederazione

¹ La Confederazione può attuare le misure seguenti:

- a. campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;
- b. progetti scientifici in Svizzera.

² Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

³ La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.

Art. 4⁵ Misure di terzi

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l'attuazione in Svizzera di misure di cui all'articolo 2.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 5⁶ Principi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

² Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

³ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:

- a. tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

⁷ RS 616.1

- b. soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;
- c. garantiscono un impiego appropriato delle risorse.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 6 Importo massimo

¹ Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione della misura.

³ Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.⁸

Art. 7 Calcolo

¹ Gli aiuti finanziari per l'attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse della Confederazione alla misura;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

² Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:

- a. dell'interesse della Confederazione all'attività dell'organizzazione;
- b. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

Fedpol⁹ può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319).

⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Procedura

Art. 9 Base legale e forma giuridica

¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu^{10, 11}

² Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per l'attuazione di progetti;
- b. un contratto ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

³ Il contratto definisce segnatamente:

- a. l'obiettivo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rendiconti richiesti;
- d. la garanzia della qualità.

⁴ Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 10 Richieste

¹ Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l'anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.¹²

² Fedpol emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

¹ Fedpol di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

² Se ritiene una richiesta incompleta, Fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.

³ Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

¹⁰ RS 616.1

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

Art. 12 Condizioni e oneri

Fedpol può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.

Sezione 5: ...**Art. 13**¹³**Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione****Art. 14** Obbligo di informazione e di rendiconto

¹ I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a Fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

² Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all'articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente a Fedpol della loro gestione e della loro contabilità.

Art. 15 Valutazione

¹ Fedpol valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.

² Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

³ Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6a:¹⁴ **Altri compiti di fedpol****Art. 15a**

¹ Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:

- a. elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;
- b. coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 319).

- c. gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
- d. propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;
- e. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;
- f. elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
- g. adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;
- h. anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all'articolo 1 numero 3 dell'ordinanza del 10 novembre 2004¹⁵ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l'articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale¹⁶;
- i. analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.

² Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.

³ Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica di altri atti normativi

...¹⁷

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

¹⁵ RS 312.3

¹⁶ RS 312.0

¹⁷ La mod. può essere consultata alla RU 2013 3625.